

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore VELLUZZI VITO

Nella seduta del 26/03/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente rappresenta di aver sottoscritto con l'intermediario un finanziamento estinto anticipatamente il 04.04.2013.

In relazione a tale evento, chiede il rimborso di quota parte del premio assicurativo non goduto.

Con le controdeduzioni l'intermediario eccepisce che:

- *“è sopravvenuta, rispetto alla data di stipula del contratto, una disposizione di legge (art. 22 comma 15 septies L. n 221 del 17/12/2012) che in effetti riconosce il diritto del debitore/assicurato alla restituzione <<della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria>> applicabile anche ai contratti <<commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto>>”.*
- *La resistente “ha informato di tutto ciò il [ricorrente] con comunicazione del 23 maggio 2013 (Doc. I) e lo stesso, contattato telefonicamente, ha confermato di aver ricevuto il rimborso dalla Compagnia”.*

Il ricorrente chiede la restituzione di quota parte del premio assicurativo a copertura del finanziamento per € 648,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario chiede al Collegio di dichiarare "*il ricorso improcedibile*" e comunque di non accoglierlo.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la restituzione dei costi di assicurazione non maturati a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento.

Per prima va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario. L'eccezione è priva di pregio. Questo Arbitro ha ripetutamente affermato che per la restituzione del premio assicurativo l'intermediario è legittimato passivo (per tutte, Collegio di Coordinamento n. 6167 del 2014). La vigente normativa (inclusa quella menzionata dallo stesso intermediario) avvalorata la posizione assunta dall'Arbitro.

Nel merito, il ricorso va accolto. A tal proposito il Collegio ribadisce il proprio costante orientamento basato sulla vigente normativa in materia. In base all'orientamento ricordato si ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (si veda, tra le tante, ABF Milano 555 del 2013).

Al ricorrente spetta, dunque, la restituzione della quota parte del premio assicurativo non maturata, pari ad € 648,00 al netto di quanto già eventualmente ottenuto da terzi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario versi al ricorrente la somma di € 648,00, al netto di quanto eventualmente percepito da terzi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA